

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 1171 del 07/12/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA LABSERVICE ANALYTICA S.R.L. S.R.L. DI CONSUMABILI PER SISTEMA AUTOMATICO PER LA PREPARATIVA DI CAMPIONI “AUTOCAMPIONATORE HT4000A” IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L’AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 3, LETT B) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

VISTA la richiesta allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia con mail del 28.11.2017, acquisita al ns.Prot.n°0034637 del 30.11.2017, a firma del Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila, per l'acquisto dei sottoelencati prodotti consumabili, necessari per il funzionamento del sistema automatico per la preparativa di campioni in dotazione al Distretto provinciale di L'Aquila:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà
129.942	VIAL 20ml: Clear, Round Bottom	300
129.940	SIL/PTFE SEPTA & CRIMP CAPS For Headspace Vial	5.000
129.961	VIAL ASSEMBLY: 2ml clear vial + snap cap + septum	5.000

DATO ATTO che già con Determina Dirigenziale n°985 del 23.10.2017 è stato disposto l'affidamento alla ditta LABSERVICE ANALYTICA S.r.l. di Anzola dell'Emilia (BO) la fornitura dei prodotti consumabili sopra indicati, i quali erano stati richiesti con nota Prot.n°0027604 del 16.10.2017, specificando nella richiesta stessa che si trattava di "consumabile specifico per preparatore HTA 4000A";

RITENUTO che non si tratta assolutamente di frazionamento della fornitura in quanto, come dichiarato dal tecnico utilizzatore dello strumento nella mail suddetta con cui vengono richiesti i prodotti "i consumabili in allegato nonostante sono stati da poco ordinati, essendo dedicati ad uno strumento di nuova installazione non era possibile prevedere il quantitativo necessario", anche in relazione all'installazione dello strumento di che trattasi nel mese di luglio 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";



VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 2**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA", come da stampa allegata (**Allegato 3**);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*";

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*"), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi*



di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP in occasione della precedente fornitura di cui alla Determina Dirigenziale n°985 del 23.10.2017, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alla società LabService Analytica S.r.l., identificata quale fornitrice del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto in relazione alla tipologia di analisi da effettuare e soprattutto in relazione allo strumento utilizzato, fornito dalla medesima succitata ditta;

RITENUTO di poter utilizzare, ai fini della fornitura di cui trattasi, l'indagine di mercato eseguita dal RUP in occasione della precedente fornitura, in considerazione del fatto che trattasi dei medesimi consumabili e soprattutto dell'esiguo tempo trascorso dalla stessa;

ACQUISITO il Preventivo N. 17VQ001676/1 del 10.10.2017 (**Allegato 4**), formulato dalla società LabService Analytica S.r.l. su richiesta del RUP;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura dei consumabili di cui trattasi può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento e destinata all'ampliamento della fornitura già esistente in quanto necessaria per la corretta funzionalità dello strumento stesso;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di consumabili differenti rispetto a quelli forniti dalla ditta LabService Analytica Srl, senza alcun dubbio



comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta in parte dal RUP – Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila;
- presenza di ragioni tecniche individuate e fornite dal RUP circa le caratteristiche tecniche e qualitative dei consumabili richiesti, necessari per il funzionamento dello strumento sistema automatico per la preparativa di campioni "Autocampionatore HT4000A" fornito dalla ditta LabService Analytica S.r.l., per cui i consumabili a corredo dello stesso devono necessariamente essere forniti dalla medesima ditta fornitrice della strumentazione sulla quale devono essere utilizzati, al fine di garantirne il corretto funzionamento;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore LABSERVICE ANALYTICA S.r.l. nel bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA":

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 4.219,80 + IVA al 22%, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
129.942	VIAL 20ml: Clear, Round Bottom	3	€ 41,60	€ 124,80
129.940	SIL/PTFE SEPTA & CRIMP CAPS For Headspace Vial	50	€ 45,50	€ 2.275,00
129.961	VIAL ASSEMBLY: 2ml clear vial + snap cap + septum	50	€ 36,40	€ 1.820,00
			Totale (imponibile)	€ 4.219,80
			IVA 22%	€ 928,36
			Totale	€ 5.148,16

ATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 99 del 16/11/2017 è stata adottata la terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Legge regionale n.56 del 21/11/2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 5.148,16 iva compresa sul capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreteria e altro materiale" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della



Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 (“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”) del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *“Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)...”*, precisando che *“l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura dei consumabili per sistema automatico per la preparativa di campioni “Autocampionatore HT4000A” in dotazione al Distretto Provinciale di L'Aquila, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art. 63 comma 3 lett.b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore LABSERVICE ANALYTICA S.r.l., abilitata al bando “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;
- 3) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva presunta di euro 5.148,16, al lordo di IVA al capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato “Vetreteria e altro materiale” del bilancio finanziario 2017;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z2C2114FD1 (Allegato 5)**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento



dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 07/12/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

